[FRONTESPIZIO](http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.612.18PDL0011500&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=612-e-sede=-e-tipo=" \l "FR)

[RELAZIONE](http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.612.18PDL0011500&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=612-e-sede=-e-tipo=#RL)

[RELAZIONE TECNICA](http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.612.18PDL0011500&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=612-e-sede=-e-tipo=#RT)

[PROGETTO DI LEGGE](http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.612.18PDL0011500&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=612-e-sede=-e-tipo=#PD)   
                        [Articolo 1](http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.612.18PDL0011500&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=612-e-sede=-e-tipo=#art.1)

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 612

**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa del**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Abrogazione della [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264), «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari

*Presentata il 10 maggio 2018*

  Onorevoli Colleghi! — La [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264), disciplina le norme in materia di accessi ai corsi universitari. Secondo l'articolo 1, a livello nazionale sono programmati: *a)* gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'[articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127#art17-com95), e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art6-com3), e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; *b)* ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'[articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341#art4-com2); *c)* ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;257); *d)* alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'[articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art16); *e)* ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.   
  Secondo l'articolo 2, comma 1, spetta alle università programmare gli accessi: *a)* ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; *b)* ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; *c)*ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'[articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127#art17-com95), e successive modificazioni.   
  Lo stesso articolo 2, al comma 2, recita che sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.   
  Ma qual è la situazione a quasi diciott'anni dall'approvazione della legge?   
  Non passa giorno che non si levi una voce polemicamente contraria all'impiego delle prove d'ingresso come strumento di valutazione e selezione per gli studenti che intendono iscriversi a un corso di laurea ad accesso programmato.   
  Molti giovani sono obbligati, infatti, a iscriversi ad altre facoltà rispetto a quelle per cui hanno predisposizione, o andare a studiare all'estero, mentre molti professionisti, ad esempio medici, vengono importati dall'estero per colmare le carenze di professionisti italiani.   
  Il numero chiuso e la prova d'ingresso penalizzano, quindi, in modo eccessivo l'immatricolazione degli studenti e ne causano l'esiguità e così la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia, la Danimarca, la Spagna, l'Australia e perfino la Bulgaria diventano le destinazioni preferite da un numero crescente di giovani studenti che vanno all'estero per formarsi, laurearsi o specializzarsi e spesso poi vi restano a lavorare. Tanti laureati, inoltre, abbandonano l'Italia, che non garantisce loro la possibilità di frequentare una scuola di specializzazione: un Paese che rischia di importare sempre più professionisti dall'estero per soddisfare, soprattutto nell'ambito medico, il fabbisogno sanitario nazionale.   
  L'ANAAO Assomed (Associazione medici dirigenti) ha realizzato un'indagine in cui prevede che, nei prossimi dieci anni, ci saranno circa 58.000 pensionamenti tra medici dipendenti del settore pubblico, universitari e ambulatoriali, mentre i contratti di formazione specialistica previsti saranno solo 42.000. Come risultato, nel prossimo decennio mancheranno all'appello nel Servizio sanitario nazionale circa 15.000 specialisti.   
  L'allarme è lanciato anche dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che chiede di riprogrammare il sistema «alla luce della nuova gobba pensionistica».   
  L'Italia ha iniziato, così, a fare affidamento sui medici stranieri per rispondere ai bisogni della sua popolazione: dottori già specializzati all'estero che trovano possibilità di lavoro in Italia.   
  Secondo un'analisi realizzata dal Servizio studi previdenziali e documentazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), sono 15.000 i camici bianchi nati all'estero e iscritti all'Albo italiano. Un valore modesto rispetto alla totalità dei medici che operano nel nostro Paese: circa 250.000 (4,1 dottori per mille abitanti). Tuttavia, in dieci anni si è registrato un tasso di crescita positivo pari al 30 per cento: se nel 2001 gli specialisti stranieri in Italia erano 10.900, nel 2011 sono diventati 14.737 e nel 2016 il numero è salito a 17.800. Una forza internazionale destinata a crescere, che funge da supporto a un sistema sanitario carente. Sono soprattutto tedeschi, ma anche svizzeri, greci, iraniani, francesi, venezuelani, romeni, statunitensi, sauditi e albanesi. Un numero destinato a lievitare, avverte il dottor Foad Aodi, presidente dell'AMSI (Associazione medici di origine straniera in Italia), se non saranno riviste le condizioni d'accesso alla facoltà di medicina e non sarà effettuata un'adeguata programmazione quantitativa e qualitativa della formazione specialistica.   
  Le numerose criticità riscontrate rendono necessaria, quindi, una revisione della normativa in materia di accessi ai corsi universitari e con il presente progetto di legge si propone al Parlamento l'abrogazione della [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264), «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione.   
  Il presente progetto di legge si compone di un solo articolo abrogativo della [legge n. 264 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;264).

RELAZIONE TECNICA   
*(*[*Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art17-com6)*)*.

  La proposta di legge propone l'abrogazione della [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264) «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione.   
  Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, la [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264), sarebbe integralmente abrogata con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari dell'anno accademico 2018/2019: presumibilmente gli accessi ai corsi universitari e ai corsi di specializzazione, stante il superamento dell'attuale previsione di numero chiuso, si redistribuiranno fra i diversi indirizzi di studio e di specializzazione.   
  Si ritiene che le novellazioni apportate alla normativa vigente dalla proposta di legge in oggetto, per le motivazioni illustrate in sede di relazione, limitandosi a incidere sull'ambito soggettivo dei potenziali destinatari del Fondo, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 ([legge n. 232 del 2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232)) e si risolvano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE   
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

  1. La [legge 2 agosto 1999, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264), recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, è abrogata con decorrenza di effetti per gli accessi ai corsi universitari dall'anno accademico 2018/2019.